

Mario Stella Richter jr

---

**TULLIO ASCARELLI  
E “LA MONETA”: PER LA  
RILETTURA DI UN CLASSICO**

---

Estratto

MARIO STELLA RICHTER jr \*

## Tullio Ascarelli e “*La moneta*”: per la rilettura di un classico \*\*

SOMMARIO: 1. Una prima premessa: il ritorno ai classici nella formazione del giurista. — 2. Una seconda premessa: rileggere i classici del pensiero giuridico. — 3. Una terza premessa: leggere o rileggere. — 4. Gli studi sulla moneta di Ascarelli. — 5. Perché gli studi sulla moneta sono emblematici della personalità di Ascarelli. — 6. Perché gli studi sulla moneta ricoprivano un ruolo centrale nella stessa visione di Ascarelli. — 7. Perché il contributo dato da Ascarelli con i suoi studi sulla moneta è stato non solo decisivo nella storia della scienza giuridica ma anche da subito avvertito come tale. — 8. Congedo.

1. Come ho avuto modo di considerare in altra occasione <sup>(1)</sup>, negli ultimi anni si sono grandemente intensificate le iniziative volte a incoraggiare un ritorno ai classici. Ciò in particolare è avvenuto: o attraverso la loro ripubblicazione (spesso in versione anastatica magari accompagnata da nuove introduzioni, note di lettura o altri paratesti) <sup>(2)</sup>; o nell’ambito delle

(\*) Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi Roma Tre.

(\*\*) È il testo, con aggiunti in nota minimi riferimenti bibliografici, dell’intervento introduttivo tenutosi il 17 maggio 2024 nell’aula Scarpa dell’Università di Pavia a un seminario, organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato in diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, su « T. Ascarelli, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928 ». È destinato (con i tempi propri della pubblicazione delle opere collettanee) agli *Studi in onore di Giuseppe Santoni*.

<sup>(1)</sup> M. STELLA RICHTER jr, *Rileggere i classici del pensiero giuridico: Tullio Ascarelli prozessualista*, in *Riv. dir. comm.*, 2024, I, in corso di pubblicazione.

<sup>(2)</sup> Si vedano, senza pretesa di completezza, la collana *La memoria del diritto*, a cura di Luca Loschiavo, Giorgio Pino e Vincenzo Zeno-Zencovich, pubblicata da Roma Tre Press (per il cui catalogo cfr. <https://romatrepress.uniroma3.it/categoria-volume/la-memoria-del-diritto/>), e ovviamente, ancor prima, le “classiche” collane *I classici del diritto*, fondata da Francesco Calasso (e dallo stesso diretta fino al 1965) e pubblicata da Sansoni, e *Civiltà del diritto*, diretta da Francesco Mercadante e pubblicata da Giuffrè, nonché *Le ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino* (giunte credo a 127 titoli), pubblicate dalla ESI a cura di Pietro (e da ultimo anche Giovanni) Perlingieri.

università, e in particolare delle attività didattiche dei dottorati di ricerca, attraverso cicli di lezioni, seminari o conferenze per l'appunto dedicate a una serie di classici del diritto.

Ora, non è questa la sede per provare a spiegare compiutamente le ragioni alla base di questo tentativo di riscoperta<sup>(3)</sup>, ma certamente deve avere influito una certa ritrosia della *cupida legum juventus* a formarsi autonomamente sui grandi classici della scienza giuridica ottocentesca o novecentesca. I giovani diligenti sono quasi sempre informatissimi su tutte le novità e consultano spasmodicamente le fonti e le banche dati presenti in rete, ma raramente hanno preso in mano, seppur tradotte, le *Pandette* di Windscheid o di Dernburg o si sono recati in una grande biblioteca con un fondo degno di questo nome a cercare un corso di lezioni di Scialoja o Fadda. D'altronde, essendo ormai necessario organizzare i così detti dottorati interdisciplinari (una specie di controsenso comprendente tutte o buona parte delle materie giuridiche) diviene naturale al principio pensare alla formula del ciclo di seminari o lezioni sui classici del pensiero giuridico che in modo trasversale possa toccare le varie materie riunite nella scuola dottorale in questione.

2. Ad ogni buon conto, in base al “combinato disposto” del titolo di questo incontro e della intitolazione del più generale ciclo in cui il primo si iscrive (ma meglio sarebbe dire in base al sillogismo che si può costruire attraverso le premesse rappresentate dai due titoli), possiamo giungere a una prima conclusione: che rileggere Ascarelli e, in particolare, *La moneta. Considerazioni di diritto privato* (uscito a Padova per i tipi della Cedam nel 1928) significa rileggere un classico del diritto civile e commerciale.

Si dovrebbe allora partire da qui per chiedersi perché consideriamo le opere di Tullio Ascarelli un classico. Potremmo anche domandarci se vi sia una parte in particolare della sua vastissima opera che meriti l'appellativo di classico o se, come accade per alcuni autori (per esempio: Tacito, Dante, Shakespeare o Balzac), l'insieme della sua opera, l'*opera omnia* e quindi l'autore in sé siano assurti al rango di classico. Comunque dovremmo chiederci perché, nell'ambito della *opera omnia* di Ascarelli, *La moneta*, in particolare, rappresenterebbe senz'altro un classico<sup>(4)</sup>. Ovviamente, tutto ciò

<sup>(3)</sup> Il discorso sarebbe lungo e dovrebbe partire dall'innalzato livello di “rumore” che la moltiplicazione dell'informazione e dei suoi canali produce (su cui ovviamente si veda F. D'ALESSANDRO, *Rumore (ovvero: come la pseudo-scienza stia soffocando la scienza vera)*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, I, 96 ss.). All'aumentare del “rumore” e cioè della informazione prodotta e potenzialmente disponibile diviene sempre più necessario scegliere con un qualche discernimento all'interno di essa: di qui l'esigenza di individuare prima (magari in chiave soggettiva) e ritornare poi ai classici.

<sup>(4)</sup> Magari insieme agli *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952; come giustamente si afferma nella nota introduttiva alla loro ristampa anastatica del 2009 (dovuta alla meritevole iniziativa dello studio legale Bird & Bird) « Gli studi giusprivatistici sulla moneta sono una ra-

prima ancora imporrebbe di chiarire, perlomeno a fini stipulativi, almeno tre cose: (i) che cosa sia un classico, in generale; (ii) che cosa sia un classico del pensiero giuridico, in particolare (e se e cosa lo distingua dal classico in generale); e, più in particolare ancora; (iii) che cosa sia un classico del diritto del diritto civile e commerciale. Tuttavia non mi addentro in questi ragionamenti, avvertendo però che, per chiarirmi le idee al riguardo, ho a mia volta riletto un “classico sui classici” (o, se si vuole, un “meta-classico”): mi riferisco — alcuni di voi l’avranno intuito — a quel piccolo gioiello di Italo Calvino intitolato *Perché leggere i classici* (5). E a chi non l’avesse letto o riletto di recente consiglio di farlo!

3. Neppure mi soffermo sulla questione, pure connessa a quella appena accennata, se i classici, in quanto classici, si leggano o si rileggano (come peraltro suggerisce il titolo del ciclo di questi seminari, titolo che è appunto *Un percorso di rilettura*). Questione tutto sommato inutile se si considera — appunto con il Calvino appena ricordato — che per i classici valgono le due seguenti regole: che ogni rilettura è una lettura; e che, al contempo, ogni lettura è una rilettura.

Da un lato, infatti, « di un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come se fosse la prima » perché classica è l’opera che non ha mai finito di dire quel che ha da dire (6). Aggiungo che ogni rilettura è una lettura perché cambiamo noi lettori nei vari momenti in cui, a distanza di tempo e magari di molti anni, riprendiamo in mano quel certo libro. Senza contare che tra i fattori di cambiamento c’è anche quello che per cui, chi più chi meno (io di più...), ci scordiamo le cose che abbiamo letto: scriveva Salvatore Satta, citando a sua volta un letterato francese, di essere nell’età in cui non si dice più *je lis* ma *je relis* (7); però in realtà a quella età, in cui sono arrivato anche io, si potrebbe anche dire il contrario: *je lis, je ne relis pas... parce que j’ai oublié de avoir lu!* Dall’altro, ogni prima lettura di un classico può essere comunque considerata una rilettura, perché i classici portano in loro la traccia di una cultura in cui siamo comunque immersi e con la quale ci sentiamo in qualche misura familiari, anche se quel classico non lo abbiamo mai letto (8). Insomma, il punto è che, quando si ha a che fare con un classico, leggere equivale a rileggere e rileggere equivale a leggere.

E quindi abbandono le astratte e sottili distinzioni tra *leggere* e *rileggere*, limitandomi a notare come, per quanto attiene ad Ascarelli, l’uso del prefisso iterativo di fronte al verbo leggere rappresenti inevitabilmente una piccola

rità; gli scritti di Tullio Ascarelli, per struttura e profondità di pensiero, non avvertono il trascorrere del tempo e *si iscrivono “di diritto” tra i classici della scienza giuridica* » (enfasi mia).

(5) I. CALVINO, *Perché leggere i classici*, Milano, 1991.

(6) I. CALVINO (nt. 5), 13.

(7) S. SATTÀ, *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, 1969, VI.

(8) I. CALVINO (nt. 5), 13.

ipocrisia, dal momento che, se è già assai difficile leggere tutto Ascarelli, diviene impossibile rileggerlo integralmente, sol che si consideri che la sua opera bibliografia ufficiale, peraltro non del tutto completa, consta di quasi cinquecento titoli <sup>(9)</sup>.

Potrei allora concludere queste premesse, con la esortazione banale a “rileggere” l’Ascarelli delle opere più celebri (come, appunto, *La moneta*) e a “leggere” anche le opere solo apparentemente minori ma in realtà sempre ricche di spunti attualissimi e gemme preziose.

4. Il discorso in qualche modo vale anche per gli studi sulla moneta e sulle obbligazioni pecuniarie, i quali, pur rappresentando in comparazione con l’intera opera una piccola parte, costituiscono un *corpus* di ragguardevolissime dimensioni, che vorrei richiamare per sommi capi.

(a) Vi è, anzitutto, la già citata monografia su *La moneta* di 304 pagine (opera vincitrice del premio Linco e anche bibliograficamente piuttosto rara), pubblicata quando Ascarelli non aveva ancora compiuto 25 anni.

(b) Vi è il notissimo volume (di complessive 682 pagine) del *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, sulle *Obbligazioni pecuniarie*, uscito nel 1959: lo stesso anno della morte di Ascarelli.

(c) Vi è il volume degli *Studi giuridici sulla moneta*, pubblicato da Giuffrè nel 1952 (e poi ripubblicato in edizione anastatica nel 2009 <sup>(10)</sup>): altre 323 pagine in cui sono raccolti saggi, articoli, voci enciclopediche e note in argomento apparsi dal 1923 al 1951.

(d) Vi sono, ma il conto potrebbe essere sbagliato per difetto, altri 15 studi su questioni relative a moneta, danaro, valuta e obbligazioni pecuniarie mai ripubblicati e usciti in diverse riviste dal 1927 al 1953 <sup>(11)</sup>.

(e) Senza contare poi le difficilmente censibili con completezza recensioni di opere in tema <sup>(12)</sup>.

Comunque, limitandomi a questo catalogo (ripeto necessariamente incompleto) noto che il *corpus* degli studi giuridici sulla moneta si presenta con una mole di oltre le 1500 pagine a stampa.

A questo punto vorrei provare ad accennare a tre questioni:

(i) perché gli studi sulla moneta sono emblematici per capire la personalità di Ascarelli (che poi è il profilo che conosco meglio e per il quale sono stato invitato a introdurre questo incontro);

<sup>(9)</sup> *Bibliografia di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano, 1969, XIX ss.

<sup>(10)</sup> Cfr. *supra*, nt. 4.

<sup>(11)</sup> Cfr. *Bibliografia di Tullio Ascarelli* (nt. 9), XLIII ss.

<sup>(12)</sup> Per esempio, a: A. NUSSBAUM, *Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und auslaendischen Rechts*, in *Arch. giur.*, 1926 (XCV), 108 ss.; G. DEL VECCHIO, *Ricerche sopra la teoria della moneta*, in *Riv. dir. comm.*, 1933, I, 581 ss.; A. NUSSBAUM, *Money in the law, National and International*, in *Banca borsa*, 1952, I, 103 ss.; V. NAPOLITANO, *La svalutazione monetaria e le obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 201 ss.

(ii) perché gli studi sulla moneta di Ascarelli furono da lui stessi giudicati centrali nel suo percorso di ricerca;

(iii) infine, ma qui solo per cenni, perché gli studi di Ascarelli sulla moneta rappresentano un contributo decisivo per lo sviluppo della scienza giuridica in generale.

5. Quanto alla prima questione, direi che gli studi sulla moneta sono paradigmatici ed emblematici per capire Ascarelli per diverse ragioni: perché dimostrano che tutte le grandi idee di Ascarelli furono elaborate, seppure *in nuce*, nella sua giovinezza; perché dimostrano che furono continuate a essere coltivate e perfezionate durante tutta la sua esistenza; perché sono emblematiche del metodo ascarelliano.

5.1. Sul primo aspetto rilevo che il primissimo studio di Ascarelli sulla moneta è del 1923: quando viene pubblicato, sulla *Rivista di diritto commerciale* (il più prestigioso periodico giuridico dell'epoca), Ascarelli non ha ancora compiuto 20 anni.

Si tenga presente che Ascarelli, già dagli anni degli studi universitari, era solito occuparsi di più temi di ricerca contemporaneamente: il 13 luglio 1923 (aveva ancora 19 anni, quindi) si laureò con lode, discutendo una tesi su *Le società a responsabilità limitata e la loro introduzione in Italia* <sup>(13)</sup>, studio immediatamente pubblicato sulla *Rivista del diritto commerciale*; ma già prima di laurearsi, egli doveva avere iniziato a studiare altri argomenti, assai distanti rispetto all'oggetto della tesi e tra questi anzitutto quello, allora attualissimo e delicatissimo, dei pagamenti in moneta estera, sul quale, sempre subito dopo la laurea, avrebbe pubblicato un importante lavoro ancora una volta sulla *Rivista di diritto commerciale* <sup>(14)</sup> (e, poi, quello relativo ai piccoli commercianti sul quale nel 1923 diede alle stampe un articolo su *Diritto e pratica commerciali* <sup>(15)</sup>). Insomma, abbiamo a che fare con uno studente non solo precocissimo e straordinariamente brillante, ma che non si

<sup>(13)</sup> Traggo queste notizie da N. BOBBIO, *L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano, 1969, LXXXVII ss., a C e CII, e M. MERONI, *La teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, Milano, 1989, 5. Si tenga tuttavia presente che, secondo le diverse testimonianze di A. ASQUINI, *Nell'anniversario della morte di Tullio Ascarelli*, in questa *Rivista*, 1960, 997 ss. e poi in *Scritti giuridici*, III, Padova, 1961, 47 ss. (da cui cito), col titolo *Tullio Ascarelli*, a 51, e di G. OSTI, *Commemorazione di Tullio Ascarelli*, Bologna, 1960, 1 s., la tesi di laurea sarebbe stata invece lo studio sui debiti di moneta estera. Non sono riuscito a stabilire, in assenza di una copia originale (che allo stato non è possibile rintracciare nell'archivio storico de La Sapienza), quale dei due studi monografici fosse stato effettivamente presentato come dissertazione di laurea. Resta il fatto che essi furono comunque svolti nello stesso lasso di tempo.

<sup>(14)</sup> T. ASCARELLI, *I debiti di moneta estera e l'art. 39 cod. di comm.*, in *Riv. dir. comm.*, 1923, I, 444 ss.

<sup>(15)</sup> T. ASCARELLI, *I piccoli commercianti nel progetto preliminare del nuovo codice di commercio*, in *Dir. e prat. comm.*, 1923, I, 137 ss.

limitava a fare lo studente e che, in buona sostanza, già interpretava il ruolo di vero e proprio studioso del diritto commerciale.

Ora, tornando allo studio del 1923 (*I debiti di moneta estera e l'art. 39 cod. di comm.*) esso è uno studio importante e precorritore; non a caso ripreso e citato dallo stesso Ascarelli nella prefazione degli *Studi sulla moneta* del 1952 <sup>(16)</sup>: già in questo lavoro si trovano idee poi sviluppate ne *La moneta* e negli altri studi successivi in materia.

5.2. Dicevo che gli studi sulla moneta continuarono a essere coltivati e perfezionati da Ascarelli durante tutta la sua esistenza. In vero, dopo il primo lavoro del 1923, seguì ininterrottamente tutta quella lunga serie di studi che ho menzionato, pubblicati in Italia e poi anche in Brasile. Infine, l'ultimo imponente studio fu completato, con uno sforzo che lo sfibrò quasi fino alla morte, nel 1959: ci sono lettere di Ascarelli a Branca e ad altri che lamentano l'immane sacrificio che gli costò portare a termine il volume sulle *Obbligazioni pecuniarie*.

5.3. Dicevo poi che quegli studi sono emblematici perché dimostrano il metodo che sempre seguì Ascarelli.

In primo luogo, Ascarelli partiva da una attenta e profondissima indagine storica, convinto come era — sulla scorta dell'insegnamento dei suoi Maestri (Vivante, ma anche Scialoja, Brandileone, e poi indirettamente Goldschmidt, cui a sua volta si rifaceva Vivante) — che era (ed è) impossibile rendersi conto dei problemi giuridici (e di quelli monetari in particolare) indipendentemente dalla loro storia (ma altrettanto potrebbe dirsi per gli studi di Ascarelli sui titoli di credito, sulle società, sulla stessa categoria del diritto commerciale, etc.). Se ora si rileggono i lavori sulla moneta, e in particolare il primo capitolo della monografia del 1928, si vede come Ascarelli fosse anzitutto un raffinatissimo e attrezzatissimo storico del diritto intermedio e poi anche un romanista che dominava perfettamente tutte le fonti primarie e secondarie di quelle epoche e di quelle materie.

In secondo luogo, Ascarelli era uno storico, ma anche un dogmatico (si è parlato di « dogmatico storicista »), perché come pochi altri e forse come nessun altro costruì categorie: e qui il primo riferimento è alla distinzione tra debito di valuta e debito di valore e cioè tra debiti di valore (caratterizzati dal principio valoristico) come categoria autonoma da quella dei debiti pecuniarî caratterizzati dal principio nominalistico

6. Vengo così al secondo quesito che proponevo: e cioè perché gli studi di Ascarelli sul nostro tema possono dirsi ricoprire una posizione centrale nella considerazione che lo stesso ebbe della sua complessiva opera. A

<sup>(16)</sup> T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, nota 4 a XIII.

questa domanda è abbastanza facile rispondere; basti infatti considerare queste tre circostanze. Primo: ai profili giuridici della moneta e al tema delle obbligazioni pecuniarie Ascarelli dedicò enormi energie, come abbiamo visto. Secondo: seppure al pari di (tanti) altri temi di ricerca, Ascarelli tenne il tema sotto costante osservazione da quando aveva 18 o 19 anni fino alla fine della sua vita. Terzo: quando la moglie Marcella Ziffer Ascarelli, dopo la sua morte, ritenne che si dovesse dare al pensiero di Ascarelli una risonanza internazionale e decise che l'opera più significativa da far tradurre in inglese fosse proprio quella sulle obbligazioni pecuniarie; e nella scelta di questa come l'opera più rappresentativa del pur poliedrico Autore non furono sicuramente estranee le suggestioni se non anche le indicazioni date in vita dallo stesso Tullio (aggiungo incidentalmente che la traduzione, purtroppo, non vide mai la luce, per difficoltà di ordine pratico nella pubblicazione e ancora prima nella traduzione).

7. Per rispondere alla ultima questione che ponevo, anzitutto osserverei che è universalmente riconosciuto come l'artefice di primo piano della distinzione tra debito di valuta (o di danaro) e debito di valore sia proprio Ascarelli: a lui essenzialmente (se non esclusivamente <sup>(17)</sup>) si deve la relativa costruzione dogmatica e la paternità della categoria dei debiti di valuta. In particolare, alla base della costruzione ascarelliana è proprio la monografia su *La moneta*.

Per Nicola Rizzo l'opera di Ascarelli non solo ha un diritto di primogenitura nella introduzione della categoria dogmatica dei debiti di valore, ma permette di « identificare la sua teoria con la teoria dei debiti di valore », dal momento che tutto il dibattito dottrinale successivo ha sempre preso « quali presupposti della categoria quelli individuati » da Ascarelli « a fondamento della sua tesi » <sup>(18)</sup>. Secondo Tommaso dalla Massara, « [s]i potrebbe addirittura dire che non vi sia altro settore del diritto privato in cui sia così marcato e riconoscibile il “segno” lasciato da un singolo studioso; dottrina e giurisprudenza hanno nella sostanza accolto idee e linguaggio pienamente ascarelliani, semmai lavorando per correzioni e aggiustamenti, ma senza mai più mettere in discussione quell'impianto di base (con l'unica eccezione forse di Rosario Nicolò) » <sup>(19)</sup>.

Ciò che dunque accadde, sul finire degli anni Venti del Novecento e quindi subito dopo la gravissima stagione di acuta svalutazione monetaria, è

<sup>(17)</sup> Ovviamente, nessuna idea nasce nel vuoto spinto, ma Tullio Ascarelli costruì un sistema fortemente innovativo; solo qualche suggestione potrebbe essergli derivata nel cammino da lui tracciato da G. SCADUTO, *I debiti pecuniarî e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924.

<sup>(18)</sup> N. RIZZO, *Il problema dei debiti di valore*, Padova, 2010, 4.

<sup>(19)</sup> T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, 3.

che la giurisprudenza accolse l'idea elaborata dalla dottrina — e anzitutto da Ascarelli — « secondo cui sarebbe stato necessario distinguere, all'interno del vasto genere delle obbligazioni pecuniarie, i debiti di valuta rispetto a quelli di valore » (20).

E il recepimento della giurisprudenza, anzitutto di legittimità, avvenne abbandonando la impostazione fino allora dominante e — come si accennava e come lo stesso Ascarelli notò — « avvicinandosi all'ordine di idee da me difeso nel mio recente volume sulla *Moneta* » (21). Decisive in questo senso furono due sentenze della Cassazione: l'una del 1928 (22) e l'altra del 1929 (23).

Nella prima si poneva, anzitutto, il problema se l'art. 39 cod. comm. 1882 (che permetteva l'adempimento di una obbligazione contrattuale avente per oggetto valuta straniera mediante un meccanismo di semplice conversione di quest'ultima in moneta nazionale) fosse applicabile nella ipotesi in cui si era stabilito che il vettore di una merce dovesse risarcire il danno derivante dalla mancata consegna della merce stessa, valutandone il prezzo in una determinata moneta estera (nella specie, sterline). La risposta data fu negativa, dal momento che il risarcimento del danno aveva (e ha) pur sempre la sua fonte nella legge e non nel contratto; sicché non si trattava di una obbligazione contrattuale alla quale si riferiva l'art. 39 cit. Stabilita l'inapplicabilità dell'art. 39 cod. comm., la Cassazione procedette a precisare che « la somma di denaro da determinarsi dal perito è destinata (...) esclusivamente a dare (...) la misura del danno patrimoniale sofferto dalla destinataria della merce per la mancata sua consegna; non rappresenta per ciò una obbligazione a sé di moneta. La moneta che in concreto serve a determinare il danno è, dal punto di vista economico, un elemento del tutto indifferente, ovvio essendo che il danno, la diminuzione patrimoniale sofferta sono quello che sono nella loro realtà economica, qualunque sia il mezzo della loro valutazione ». In sintesi, per la Cassazione (così come per Ascarelli), poiché, in caso di risarcimento di un danno, oggetto di tale risarcimento è appunto il danno e non una somma di danaro, ne consegue che oggetto del risarcimento « è sempre il valore della cosa di cui la valuta non è (...) che il mezzo di determinazione ».

Anche nella seconda decisione, in presenza di una azione volta a ottenere il risarcimento del danno subito da chi, avendo spedito ventidue casse di pelli, alla stazione d'arrivo doveva constatare la mancanza di parte delle stesse, si ribadì la non applicabilità dell'art. 39 cod. comm. e si confermò — così definitivamente fissandosi la distinzione tra debiti di valuta e di valore — che « in tema d'indennizzo il contratto indica soltanto il contenuto eco-

(20) T. DALLA MASSARA (nt. 19), 3 s. e 7.

(21) T. ASCARELLI, *Risarcimento del danno e moneta estera*, in *Foro it.*, 1929, I, 753 ss.

(22) Cass., 6 dicembre 1928, con nota dello stesso T. ASCARELLI (nt. 21).

(23) Cass., 20 novembre 1929, in *Foro it.*, 1930, I, 18 ss.

nomico della prestazione che in caso d'inadempimento dovrà essere convertito in equivalente pecuniario »: in tal caso « l'oggetto dell'obbligazione è un valore da tradursi in valuta » e « oggetto della obbligazione di risarcimento di un danno non è una somma di denaro come tale, ma è una restaurazione patrimoniale equivalente al danno sofferto, se anche espresso in cifre ».

In definitiva, con le due richiamate decisioni la Cassazione recepisce proprio il concetto e la idea ascarelliana di debito di valore e il giovane Ascarelli poteva, non senza un pizzico di giusto orgoglio, a buon diritto glossare: « Con ciò la Corte Suprema fa buon viso alla categoria dei debiti di valore, sulla quale, nel mio volume citato, mi son permesso di richiamare l'attenzione ».

8. L'ultima osservazione con la quale vorrei chiudere è appunto relativa a quanto un libro di un venticinquenne professore straordinario di diritto commerciale dell'Università di Catania sia stato tenuto in conto dalla Cassazione del Regno, la quale, pur senza citarlo direttamente (neanche allora si potevano infatti citare nelle sentenze gli « autori giuridici »: cfr. l'art. 118, comma 3, delle disp. att. cod. proc. civ.; o meglio gli « scrittori legali » di cui parlava l'allora vigente art. 265, comma 2, del r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641, recante il Regolamento generale giudiziario, per vietare che nelle sentenze se ne invocasse l'autorità), vi si fondò.

Tuttavia, si deve anche ricordare che, malgrado questa origine prettamente dottrinale della categoria dei debiti di valore e malgrado la iniziale osmosi con le ricordate pronunzie della Suprema Corte, il concetto di debito di valore si sarebbe presto trasformato — come ha chiarito Nicola Rizzo — in una categoria di matrice schiettamente giurisprudenziale<sup>(24)</sup>. E tale sarebbe rimasta sino ai nostri tempi; tempi nei quali la osmosi tra creazioni dottrinali e diritto giurisprudenziale è purtroppo divenuta assai più difficile e rara.

<sup>(24)</sup> Così N. RIZZO (nt. 18), 44, anche per gli ulteriori riferimenti e per una spiegazione di questa mutazione della matrice della categoria dei debiti di valore.